

Emendamento 36**Klaus-Heiner Lehne**

a nome della commissione giuridica

Relazione**A7-0292/2012****Arlene McCarthy**

Obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD)

Proposta di direttiva

–

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

**DIRETTIVA 2012/.../UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli
emittenti
i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato,
la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari
e la direttiva 2007/14/CE della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione di
talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo █.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 33 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, la Commissione *era tenuta* a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della direttiva stessa, ivi compresi l'opportunità di porre termine all'esenzione per i titoli di debito esistenti dopo il periodo di dieci anni di cui all'articolo 30, paragrafo 4 della direttiva e *il* potenziale impatto *dell'applicazione di detta direttiva* sui mercati finanziari europei.
- (2) Il 27 maggio 2010 la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione della direttiva 2004/109/CE², che individua i settori in cui il regime creato da tale direttiva può essere migliorato. In particolare, la relazione evidenzia la necessità di semplificare alcuni obblighi a carico degli emittenti, al fine di rendere i mercati regolamentati più attraenti per i piccoli e medi emittenti che intendono raccogliere capitali nell'Unione. Inoltre, è necessario migliorare l'efficacia dell'attuale regime di trasparenza, soprattutto in relazione alla comunicazione sull'assetto proprietario delle società.

¹ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

² COM(2010) 243 definitivo.

- (3) Inoltre, nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, dal titolo “L’atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. Insieme per una nuova crescita■”, la Commissione **ha riconosciuto** la necessità di rivedere la direttiva 2004/109/CE in modo tale da rendere più proporzionati gli obblighi applicabili alle piccole e medie imprese quotate, garantendo contemporaneamente lo stesso livello di tutela degli investitori.
- (4) In base alla relazione e alla comunicazione della Commissione, occorre ridurre l’onere amministrativo associato agli obblighi correlati all’ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati a carico dei piccoli e medi emittenti, in modo tale da migliorare il loro accesso ai capitali. L’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione o delle relazioni finanziarie trimestrali rappresenta un onere significativo per **molti piccoli e medi** emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, senza rappresentare un beneficio per la tutela degli investitori. Inoltre, **tali obblighi incoraggiano** i risultati a breve termine, a scapito degli investimenti a lungo termine. Per stimolare una creazione sostenibile di valore e una strategia d’investimento a lungo termine, è fondamentale ridurre la pressione a breve termine sugli emittenti e fornire agli investitori alcuni incentivi ad adottare un approccio a più lungo termine. Pertanto, occorre abolire l’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione.

- (4 bis) Occorre che gli Stati membri non siano autorizzati a imporre, nella legislazione nazionale, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali. Gli Stati membri possono tuttavia imporre agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, se tale obbligo non costituisce un onere finanziario consistente e se le informazioni aggiuntive sono proporzionate a ciò che contribuisce alle decisioni di investimento. La presente direttiva non pregiudica eventuali informazioni aggiuntive che potrebbero essere richieste da normative settoriali europee e, in particolare, gli Stati membri possono chiedere agli enti finanziari di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive. Inoltre un mercato regolamentato può esigere dagli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in tale mercato che pubblichino informazioni finanziarie periodiche aggiuntive in tutti o alcuni segmenti del mercato.*
- (4 ter) Al fine di una maggiore flessibilità, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi, il termine di pubblicazione delle relazioni finanziarie semestrali dovrebbe essere prolungato a tre mesi dopo la fine del periodo di riferimento. Dato che il periodo in cui gli emittenti possono pubblicare le relazioni finanziarie semestrali è prolungato, si presume che i partecipanti al mercato prestino più attenzione alle relazioni dei piccoli e medi emittenti e che, di conseguenza, questi emittenti acquisiscano maggiore visibilità.*

- (7) Ai fini di una maggiore trasparenza dei pagamenti effettuati a favore dei governi, occorre che gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che operano nell'industria estrattiva o forestale primaria comunichino annualmente in una relazione separata i pagamenti effettuati ai governi nei paesi in cui operano. È opportuno che in questa relazione siano menzionati anche i tipi di pagamento paragonabili a quelli dichiarati in base all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (Extractive Industry Transparency Initiative – EITI). **La comunicazione dei pagamenti ai governi dovrebbe** mettere a disposizione della società civile **e degli investitori** informazioni che inducano i governi dei paesi ricchi di risorse a giustificare le proprie entrate derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali. L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d'azione dell'Unione europea FLEGT (applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale) ■ e al regolamento sul legname ■ , che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'UE venga immesso legname illegale. **Gli Stati membri assicurano che ai membri degli organi responsabili di un'impresa, i quali operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione nazionale, incomba la responsabilità di garantire, al meglio delle loro possibilità e conoscenze, che la relazione sui pagamenti ai governi sia predisposta in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva.** Gli obblighi sono stabiliti in dettaglio al capo 9 della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio [*direttiva contabile*].

(7 bis) Ai fini della trasparenza e della tutela degli investitori, gli Stati membri dovrebbero imporre l'applicazione dei seguenti principi alla comunicazione dei pagamenti effettuati ai governi conformemente al capo 9 della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese: rilevanza (i pagamenti inferiori a 100 000 EUR effettuati in un esercizio, sia che si tratti di pagamenti singoli o di una serie di pagamenti correlati, non devono essere considerati nella relazione); comunicazione per singolo governo e progetto (la comunicazione dei pagamenti ai governi dovrebbe essere effettuata per singolo governo e progetto); universalità (non dovrebbero essere autorizzate esenzioni, ad esempio per emittenti che operano in taluni paesi, che abbiano un effetto distorsivo e consentano agli emittenti di strumentalizzare requisiti poco rigorosi in materia di trasparenza); esaustività (tutti i pagamenti pertinenti versati ai governi dovrebbero essere segnalati, in linea con il capo 9 della direttiva 2012/.../UE [direttiva contabile] e i corrispondenti considerando).

(8) L'innovazione finanziaria ha portato alla creazione di nuove tipologie di strumenti finanziari che creano una determinata esposizione economica degli investitori nei confronti delle società, la cui comunicazione non è disciplinata dalla direttiva 2004/109/CE. Questi strumenti *potrebbero* essere utilizzati per acquisire segretamente quote di società, dando vita ad abusi di mercato e ad una rappresentazione errata *e fuorviante* della proprietà economica delle società quotate. Per garantire che gli emittenti e gli investitori abbiano piena conoscenza della struttura dell'assetto proprietario delle società, occorre che la definizione di strumenti finanziari di cui alla predetta direttiva copra tutti gli strumenti con effetto economico simile alla detenzione di azioni e al diritto di acquisirne.

(8 bis) Gli strumenti finanziari con effetto economico simile alla detenzione di azioni e al diritto di acquisirne che comportano regolamento in contanti sono calcolati corretti per il delta, moltiplicando il valore nozionale di azioni sottostanti per il delta dello strumento. Il coefficiente delta indica quanto varierebbe il valore teorico dello strumento finanziario in caso di variazione del prezzo dello strumento sottostante e fornisce un'immagine accurata dell'esposizione allo strumento sottostante del possessore. Questo approccio è adottato per assicurare che i diritti di voto totali accessibili all'investitore siano il più accurati possibile.

- (9) Inoltre, per garantire un'adeguata trasparenza delle partecipazioni rilevanti, nei casi in cui il possessore degli strumenti finanziari eserciti il proprio diritto all'acquisizione di azioni e i ***diritti di voto inerenti alle*** azioni fisiche complessivamente detenute siano superiori alla soglia di notifica, senza però influire sulla percentuale complessiva delle partecipazioni precedentemente notificate, è opportuno imporre una nuova notifica per comunicare la variazione nella tipologia delle partecipazioni.

- (10) Un regime armonizzato per la notifica delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto, in particolare per quanto riguarda l'aggregazione delle partecipazioni azionarie con la detenzione di strumenti finanziari, dovrebbe aumentare la certezza del diritto, migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi per gli investitori transfrontalieri. Occorre pertanto che gli Stati membri non siano autorizzati ad adottare norme più stringenti **■** rispetto a quelle disposte dalla direttiva 2004/109/CE ***concernenti il calcolo delle soglie di notifica, l'aggregazione di diritti di voto inerenti alle azioni con i diritti di voto relativi agli strumenti finanziari e le esenzioni dagli obblighi di notifica.*** Tuttavia, tenendo in considerazione le differenze esistenti nella concentrazione della proprietà ***e le differenze nel diritto societario all'interno dell'Unione che comportano, per taluni emittenti, una differenza tra il numero totale di azioni e il numero totale dei diritti di voto,*** è opportuno che gli Stati membri possano continuare a definire soglie inferiori ***e aggiuntive*** per la notifica delle partecipazioni con diritto di voto ***e a esigere notifiche equivalenti in relazione a soglie basate sulle quote di capitale.***

Inoltre è opportuno che gli Stati membri possano continuare a definire obblighi più rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva 2004/109/CE riguardo a contenuto (ad esempio comunicazione delle intenzioni degli azionisti), procedura e tempi di notifica e a richiedere informazioni aggiuntive sulle partecipazioni rilevanti non previste dalla direttiva 2004/109/CE. In particolare è opportuno che gli Stati membri possano inoltre continuare ad applicare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e alle altre transazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di un'impresa, che sono disciplinate dalle autorità di vigilanza designate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto¹ che stabilisce obblighi di divulgazione più severi rispetto alla direttiva 2004/109/CE.

¹ *GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.*

- (11) È opportuno che le norme tecniche garantiscano un'armonizzazione uniforme del regime di notifica delle partecipazioni rilevanti, nonché livelli di trasparenza adeguati. Potrebbe rivelarsi utile e appropriato incaricare l'AESFEM di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che non implicino scelte politiche, da presentare alla Commissione. Occorre che la Commissione adotti i progetti di norme tecniche di regolamentazione sviluppati dall'AESFEM, specificando le condizioni per l'applicazione delle vigenti esenzioni dagli obblighi di notifica per le partecipazioni rilevanti con diritto di voto. È opportuno che, facendo ricorso alle proprie competenze, l'AESFEM definisca i casi di esenzione, tenendo conto di eventuali abusi volti ad aggirare gli obblighi di notifica.
- (12) Per tenere conto degli sviluppi tecnici, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (*TFUE*) per ■ precisare i contenuti della notifica di detenzioni rilevanti di strumenti finanziari. ***Come stabilito nella dichiarazione n. 39 relativa all'articolo 290 del TFUE, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, è particolarmente importante*** che la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti durante i lavori preparatori. Occorre che la Commissione, nel corso della preparazione e della redazione degli atti delegati, garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata della documentazione rilevante al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (13) Per facilitare gli investimenti transfrontalieri, occorre che gli investitori possano accedere facilmente, e per tutte le società quotate nell'Unione, alle informazioni previste dalla regolamentazione. Tuttavia, la rete attuale di meccanismi **nazionali** ufficiali per lo stoccaggio delle informazioni previste dalla regolamentazione non consente una ricerca facile e snella di tali informazioni in tutta l'Unione. Per garantire l'accesso transfrontaliero alle informazioni e tenere in considerazione gli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e delle tecnologie della comunicazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 **del TFUE**, per definire gli standard minimi per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione, l'accesso a quest'ultime a livello dell'Unione e il meccanismo per lo stoccaggio centrale di tali informazioni. Occorre che la Commissione, assistita dall'AESFEM, possa anche adottare misure per migliorare il funzionamento della rete di meccanismi ufficiali per lo stoccaggio delle informazioni e per sviluppare i criteri tecnici per accedere alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il funzionamento di un punto di accesso centrale a livello dell'Unione per la ricerca di dette informazioni. ***Occorre che l'AESFEM predisponga e gestisca un portale web che funga da punto di accesso elettronico europeo ("il punto di accesso").***

- (14) Per migliorare il rispetto dei requisiti della direttiva 2004/109/CE e alla luce della comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2010 dal titolo “Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari”, occorre migliorare i poteri sanzionatori che devono soddisfare determinati requisiti essenziali *in relazione a destinatari, criteri di cui tenere conto nell'applicare una sanzione o misura amministrativa, poteri sanzionatori fondamentali e livelli delle sanzioni amministrative pecuniarie. Questi poteri sanzionatori dovrebbero almeno essere disponibili in caso di violazione delle disposizioni essenziali della direttiva; gli Stati membri potrebbero altresì applicarli in altre circostanze. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire che le sanzioni e misure amministrative applicabili prevedano la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate per essere dissuasive. In caso di violazione da parte di persone giuridiche gli Stati membri dovrebbero disporre l'applicazione di sanzioni ai membri degli organi di amministrazione, di gestione o sorveglianza delle persone giuridiche o altri soggetti che possano essere tenuti responsabili delle violazioni in base al diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero altresì disporre la sospensione o la possibilità di sospensione dell'esercizio dei diritti di voto dei titolari di azioni e strumenti finanziari che non adempiono agli obblighi di notifica.*

Gli Stati membri possono decidere che la sospensione dei diritti di voto si applichi soltanto alle violazioni più gravi. La presente direttiva dovrebbe fare riferimento ad entrambe le sanzioni e le misure amministrative per coprire tutti i casi di inosservanza, indipendentemente dalla qualifica di sanzione o misura ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di sanzioni penali. Gli Stati membri hanno facoltà di prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni amministrative pecuniarie più elevati di quelli previsti dalla presente direttiva, considerando l'esigenza di sanzioni sufficientemente dissuasive a sostegno di mercati corretti e trasparenti. Queste sanzioni o misure e le disposizioni concernenti la pubblicazione delle sanzioni amministrative non costituiscono un precedente per altra normativa dell'UE, soprattutto per violazioni di regolamentazione più gravi.

(14 bis) Affinché le decisioni che impongono sanzioni o misure amministrative abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico, occorre che siano di norma pubblicate. La pubblicazione delle decisioni costituisce inoltre uno strumento importante per informare i partecipanti al mercato in merito a quali comportamenti configurino violazione della presente direttiva e per promuovere la diffusione di comportamenti corretti tra i partecipanti stessi. Non di meno, qualora la pubblicazione di una decisione metta gravemente a repentaglio la stabilità del sistema finanziario o un'indagine ufficiale in corso, arrechi, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni gravi e sproporzionati alle istituzioni o alle persone coinvolte, o qualora, nel caso di una sanzione applicata a una persona fisica, si dimostri che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata mediante una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità di tale pubblicazione, l'autorità competente può decidere di ritardare la pubblicazione o di pubblicare l'informazione in forma anonima.

(15) Per chiarire il trattamento dei titoli non quotati rappresentati da certificati di deposito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e per evitare lacune nella trasparenza, occorre chiarire ulteriormente la definizione di “emittente”, in modo tale da includere gli emittenti di titoli non quotati rappresentati da certificati di deposito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. È opportuno inoltre modificare la definizione di “emittente” considerando che in alcuni Stati membri gli emittenti possono essere persone fisiche con titoli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati.

(15 bis) Conformemente alla direttiva 2004/109/CE, nel caso dell'emittente di titoli di debito o azioni di un paese terzo il cui valore nominale unitario è inferiore a 1000 EUR, lo Stato membro d'origine dell'emittente è quello di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto (iii) della direttiva 2003/71/CE. Al fine di chiarire e semplificare la determinazione dello Stato membro d'origine di questi emittenti di paesi terzi, occorre modificare la definizione per stabilire che lo Stato membro d'origine dovrebbe essere lo Stato membro scelto dall'emittente tra gli Stati membri in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

- (16) Occorre che tutti gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'Unione siano soggetti alla vigilanza di un'autorità competente di uno Stato membro, in modo da garantire che soddisfino i propri obblighi. Gli emittenti che, conformemente alla direttiva 2004/109/CE, devono scegliere il proprio Stato membro d'origine, ma che non l'hanno fatto, potrebbero sottrarsi alla vigilanza delle autorità competenti all'interno dell'Unione. Occorre pertanto modificare la direttiva 2004/109/CE per **determinare** lo Stato membro d'origine per gli emittenti che, entro tre mesi, non abbiano comunicato alle autorità competenti la scelta dello Stato membro d'origine. ***In tal caso lo Stato membro d'origine dovrebbe essere quello nel cui territorio i valori mobiliari dell'emittente sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Qualora i valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, tutti questi Stati membri saranno Stati membri d'origine fino a che l'emittente non ne avrà scelto uno solo e l'avrà comunicato. Gli emittenti sarebbero in tal modo incentivati a scegliere e comunicare lo Stato membro d'origine alle autorità competenti rispettive e, nel contempo, le autorità competenti non sarebbero più sprovviste dei poteri necessari per intervenire fino a quando un emittente non ha comunicato la propria scelta di Stato membro d'origine.***

- (17) Conformemente alla direttiva 2044/109/CE, ***nel caso dell'emittente di titoli di debito il cui valore nominale unitario è pari o superiore a 1000 EUR***, la scelta dello Stato membro d'origine ***fatta dall'emittente*** è valida per un periodo di tre anni. Tuttavia, qualora ***i valori mobiliari*** dell'emittente non ***siano più ammessi alla negoziazione*** in un mercato regolamentato nello Stato membro d'origine ***dell'emittente stesso***, bensì solo in uno ***o più Stati membri ospitanti***, tale emittente non ha più alcuna relazione con lo Stato membro d'origine inizialmente scelto, ***ove questo non sia lo Stato membro in cui ha sede legale***. Tale emittente ***può*** scegliere ***uno degli Stati membri ospitanti ovvero lo Stato membro in cui ha sede legale*** come nuovo Stato membro d'origine prima della scadenza del triennio. ***La stessa possibilità di scegliere un nuovo Stato membro d'origine si applicherebbe anche all'emittente di titoli di debito o azioni di un paese terzo, con valore nominale unitario inferiore a 1000 EUR, i cui valori mobiliari non siano più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nello Stato membro d'origine dell'emittente stesso, bensì solo in uno o più Stati membri ospitanti.***

(17 bis) Relativamente alla definizione di Stato membro d'origine le direttive 2004/109/CE e 2003/71/CE dovrebbero essere coerenti. Al riguardo, per garantire che la vigilanza sia esercitata dallo Stato membro più pertinente, occorre modificare la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 al fine di una maggiore flessibilità per le situazioni in cui i valori immobiliari di un emittente con sede in un paese terzo non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nel suo Stato membro d'origine ma lo sono in uno o più altri Stati membri.

- (18) La direttiva 2007/14/CE della Commissione **■**¹ contiene, in particolare, alcune norme relative alla notifica della scelta dello Stato membro d'origine da parte dell'emittente. ***Queste norme sono state traslate nella direttiva 2004/109/CE.*** Per evitare che le autorità competenti dello ***o degli Stati membri ospitanti e dello*** Stato membro in cui si trova la sede legale dell'emittente, ***qualora questo non sia né lo Stato membro d'origine né lo Stato membro ospitante,*** non siano informate in merito alla scelta dello Stato membro d'origine da parte dell'emittente, occorre che tutti gli emittenti comunichino la scelta dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello ***Stato membro d'origine, alle autorità competenti di tutti gli Stati membri ospitanti e all'autorità competente dello*** Stato membro in cui hanno la sede legale, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine. ***Le norme relative alla notifica della scelta dello Stato membro d'origine*** dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

¹ GU L 69 del 9.3.2007, pag. 27.

- (19) Il requisito della direttiva 2004/109/CE concernente la comunicazione di nuovi prestiti ha generato molti problemi pratici di attuazione e la sua applicazione è considerata complessa. Inoltre, tale requisito si sovrappone parzialmente ai requisiti definiti nella direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari¹ e nella direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)², senza fornire al mercato informazioni aggiuntive di rilievo. Occorre pertanto abolire tale obbligo così da ridurre gli oneri amministrativi inutili a carico degli emittenti.
- (20) L'obbligo di comunicare alle autorità competenti dello Stato membro d'origine eventuali modifiche ai documenti costitutivi o allo statuto dell'emittente si sovrappone ad un obbligo analogo disposto dalla direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate³ e può dare adito a confusione per quanto concerne il ruolo delle autorità competenti. Occorre pertanto abolire tale obbligo così da ridurre gli oneri amministrativi inutili a carico degli emittenti.

¹ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

² GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

³ GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17.

- (21) La direttiva 95/46 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹, e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati², si applicano in toto al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva.

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

² GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(21 bis) Un formato elettronico armonizzato per la comunicazione delle informazioni apporterebbe grandi benefici agli emittenti, agli investitori e alle autorità competenti in quanto agevolerebbe la comunicazione delle informazioni nonché l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità delle relazioni finanziarie annuali. Pertanto, la preparazione delle relazioni finanziarie annuali in un formato elettronico unico di comunicazione dovrebbe diventare obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2020, a condizione che l'AESFEM abbia effettuato un'analisi costi-benefici. Occorre che l'AESFEM elabori progetti di norme di regolamentazione soggetti all'adozione della Commissione, volti a specificare il formato elettronico di comunicazione e contenenti i dovuti riferimenti alle opzioni tecnologiche attuali e future, quali l'eXtensible Business Reporting Language (XBRL). L'AESFEM, nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, dovrebbe effettuare consultazioni pubbliche di tutti i soggetti interessati, procedere ad una valutazione approfondita delle potenziali incidenze dell'adozione delle diverse opzioni tecnologiche e svolgere opportuni test negli Stati membri, e riferire al riguardo alla Commissione in occasione della presentazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione. Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione sui formati da applicare alle banche e agli intermediari finanziari nonché alle imprese di assicurazione, l'AESFEM dovrebbe cooperare regolarmente con l'ABE e l'AEAP per tener conto delle specificità dei settori in questione, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter sollevare obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento AESFEM.

- (21 ter) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quali sanciti dal trattato, e deve essere applicata conformemente a tali diritti e principi.*
- (21 quater) Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione, del 28 settembre 2011, sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di attuazione con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.*
- (22) Le direttive 2004/109/CE, 2003/71/CE e 2007/14/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

1) L'articolo 2, paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) "emittente": persona fisica o giuridica di diritto privato o pubblico, compreso uno Stato, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

In caso di certificati di deposito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari, a prescindere dal fatto che tali valori siano ammessi o meno alla negoziazione in un mercato regolamentato;";

b) la lettera i) è così modificata:

(i) al punto (i) il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

“- qualora l'emittente abbia sede in un paese terzo, lo Stato membro scelto dall'emittente stesso tra gli Stati membri in cui i suoi valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Lo Stato membro d'origine resta valido a meno che l'emittente ne abbia scelto uno nuovo ai sensi del punto (iii) e abbia comunicato la scelta ai sensi del punto (iv);”;

(ii) il punto (ii) è sostituito dal seguente:

"per gli emittenti diversi da quelli di cui al punto (i), lo Stato membro scelto dall'emittente tra lo Stato membro in cui l'emittente ha, in caso, la sede legale e gli Stati membri in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni a meno che i suoi valori mobiliari non siano più ammessi alla negoziazioni in alcun mercato regolamentato dell'Unione o a meno che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui al punto (i) o (iii);”;

(iii) sono aggiunti i punti seguenti:

"(iii) ■ un emittente ■ , i cui valori mobiliari non siano più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nello Stato membro d'origine **quale definito al punto (i), secondo trattino, o al punto (ii)**, ma in uno o più altri Stati membri, può scegliere **un nuovo** Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato **e, in caso, lo Stato membro in cui ha la sede legale;**

(iv) un emittente comunica il suo Stato membro d'origine conformemente agli articoli 20 e 21. Inoltre un emittente comunica lo Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro in cui ha, in caso, la sede legale, all'autorità competente dello Stato membro d'origine e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri ospitanti.

Se l'emittente, quale definito al punto (i), secondo trattino o al punto (ii), non comunica lo Stato membro d'origine in un periodo di tre mesi dalla data in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato, lo Stato membro d'origine è quello nel cui territorio i valori mobiliari dell'emittente sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Qualora i valori mobiliari dell'emittente siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati situati o operanti in più Stati membri, questi ultimi sono gli Stati membri d'origine dell'emittente fino alla scelta successiva di un solo Stato membro d'origine e la relativa comunicazione da parte dell'emittente stesso.";

c) è aggiunta la lettera seguente ■ :

"q) "accordo formale": accordo vincolante in base al diritto applicabile."

1bis) All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis. Nella presente direttiva il termine "persona giuridica" comprende le associazioni di imprese registrate prive di personalità giuridica e i fondi.

2) L'articolo 3 è *così modificato*:

a) *Il paragrafo 1* è sostituito dal seguente:

"1. Lo Stato membro d'origine può assoggettare un emittente ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva, ma non può imporgli di pubblicare informazioni *finanziarie* periodiche *con una frequenza maggiore* rispetto alle relazioni finanziarie annuali di cui all'articolo 4 e alle relazioni finanziarie semestrali di cui all'articolo 5.";

b) *è inserito il seguente paragrafo*:

"1 bis. In deroga al paragrafo 1 lo Stato membro d'origine può imporre agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali di cui all'articolo 4 e alle relazioni finanziarie semestrali di cui all'articolo 5, alle condizioni seguenti:

- *le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano un onere finanziario sproporzionato nello Stato membro in questione, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati, e*

- *il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato a ciò che contribuisce alle decisioni di investimento assunte dagli investitori nello Stato membro in questione.*

Prima di adottare la decisione che impone agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive gli Stati membri valutano se tali requisiti aggiuntivi possono comportare un'attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e incidere negativamente sull'accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.

Questa disposizione non pregiudica la facoltà degli Stati membri di richiedere agli emittenti che siano enti finanziari la pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.

Lo Stato membro d'origine non può assoggettare un possessore di azioni, o una persona fisica o giuridica di cui agli articoli 10 e 13, ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva, salvo che:

- (i) definisca soglie di notifica inferiori o aggiuntive rispetto a quelle definite all'articolo 9, paragrafo 1 ed esiga notifiche equivalenti in relazione alle soglie basate sulle quote di capitale;*
- (ii) imponga obblighi più severi rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, e*

(iii) applichi disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un'impresa, che sono disciplinate dalle autorità di vigilanza designate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto().*

() G U L 142 del 30.4.2004, pag. 12."*

2 bis) L'articolo 4 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

'1. L'emittente pubblica la sua relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dopo la fine di ciascun esercizio finanziario e assicura che resti a disposizione del pubblico per almeno dieci anni.";

c) *è aggiunto il paragrafo seguente:*

7 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 tutte le relazioni finanziarie annuali sono predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione, a condizione che l'AESFEM abbia effettuato un'analisi costi-benefici.

L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare il formato elettronico di comunicazione e contenenti i dovuti riferimenti alle opzioni tecnologiche attuali e future. Prima dell'adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'AESFEM conduce un'analisi adeguata dei possibili formati elettronici di comunicazione e svolge opportuni test sul campo. L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2 ter) *L'articolo 5, paragrafo 1) è sostituito dal seguente:*

"1. L'emittente di azioni o titoli di debito pubblica una relazione finanziaria semestrale riguardante i primi sei mesi dell'esercizio finanziario, quanto prima possibile dopo la fine del semestre considerato, ma comunque entro tre mesi dalla fine di tale semestre. L'emittente provvede affinché la relazione finanziaria semestrale resti a disposizione del pubblico per almeno dieci anni."

() GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84."*

I

5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Relazione sui pagamenti ai governi

Gli Stati membri impongono agli emittenti operanti nell'industria estrattiva o forestale primaria, in base alla definizione fornita *all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 della [direttiva contabile] (*)*, di predisporre su base annua una relazione sui pagamenti effettuati ai governi, conformemente al capo 9 della [direttiva contabile]. La relazione viene pubblicata entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario e resta a disposizione del pubblico per almeno *dieci* anni. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato.

(*) *GU: inserire il numero della direttiva di cui al doc. ST ... e completare il riferimento in nota.*

6) L'articolo 8 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli articoli 4 e 5 ■ non si applicano *ai seguenti emittenti*:

- a) Stato, autorità regionali o locali di uno Stato, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro, BCE, fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) istituito dall'accordo quadro dell'EFSF e qualsiasi altro meccanismo istituito con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'unione monetaria europea prestando un'assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri della zona euro e le banche centrali nazionali degli Stati membri a prescindere dal fatto che esse emettano o meno azioni o altri valori mobiliari, e*
- b) ■ emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 100 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 100 000 EUR.";*

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. In deroga al paragrafo 1 bis del presente articolo, gli articoli 4 e 5 non si applicano agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR, che siano già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione."

7) L'articolo 9 è così modificato:

■

b) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il presente articolo non si applica ai diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio *del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi* (*), di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, purché:

- a) i diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione non superino il 5%, e
- b) i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.

■

(*) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.”.

c) *è inserito il seguente paragrafo:*

*"6 bis. Il presente articolo non si applica ai diritti di voto inerenti ad azioni acquisite a fini di stabilizzazione in conformità del regolamento della Commissione (CE) n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (**), purché i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.*

*(**) G U L 336 del 23.12.2003, pag. 33."*

6 ter L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di calcolo della soglia del 5% di cui ai paragrafi 5 e 6, anche nel caso di un gruppo di società, tenendo in considerazione l'articolo 12, paragrafi 4 e 5.

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro [inserire la data: un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma ■ conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010."

7 bis) L'articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"La notifica all'emittente è effettuata tempestivamente ma comunque entro quattro giorni di negoziazione [...] a decorrere da quello in cui l'azionista, o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 10,"

8) L'articolo 13 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli obblighi di notifica previsti all'articolo 9 si applicano altresì alla persona fisica o giuridica che detiene, direttamente o indirettamente:

- a) strumenti finanziari che, alla scadenza, conferiscono al possessore, in virtù di un accordo formale, il diritto incondizionato ad acquisire o la facoltà di acquisire azioni, già emesse, che conferiscono diritti di voto di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- b) strumenti finanziari *che non sono inclusi nella lettera a), ma che sono relativi alle azioni di cui alla suddetta lettera e* che hanno *un effetto economico simile agli strumenti finanziari* di cui alla *suddetta* lettera **■**, con diritto o meno a regolamento fisico.

La notifica richiesta include la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto conformemente alle lettere a) e b) **■**, *distinguendo tra strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti.*”;

b) sono inseriti i seguenti paragrafi **■** :

"1 bis. Il numero di diritti di voto viene calcolato in base all'intero importo nozionale di azioni sottostanti allo strumento finanziario, *salvo se lo strumento finanziario prevede esclusivamente il regolamento in contanti, nel qual caso il numero dei diritti di voto è calcolato corretto per il delta, moltiplicando il valore nozionale di azioni sottostanti per il delta dello strumento.* A tale scopo, il possessore aggrega e notifica tutti gli strumenti finanziari riguardanti lo stesso emittente sottostante. Per il calcolo dei diritti di voto, vengono prese in considerazione soltanto le posizioni lunghe. Le posizioni lunghe non vengono compensate con le posizioni corte relative allo stesso emittente sottostante.

L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) il metodo di calcolo del numero di diritti di voto, di cui al primo comma, in caso di strumenti finanziari relativi ad un paniere di azioni o ad un indice, e
- b) ***i metodi di determinazione del delta ai fini del calcolo dei diritti di voto relativi a strumenti finanziari che prevedono esclusivamente il regolamento in contanti come stabilito dal primo comma.***

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro *[inserire la data: un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

1ter. Ai fini del paragrafo 1 **sono considerati strumenti finanziari, purché soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b):**

- a)** i valori mobiliari;
- b)** i contratti di opzione ■ ;
- c)** i contratti finanziari a termine standardizzati (future) ■ ;
- d)** gli swaps ■ ;
- e)** gli accordi a termine sui tassi di interesse ■ ;
- f)** i contratti finanziari differenziali; e
- g)** altri contratti ■ **o accordi con effetti economici simili** regolabili fisicamente o in contanti ■ .

L'AESFEM elabora e aggiorna periodicamente un elenco indicativo di strumenti finanziari soggetti agli obblighi di notifica conformemente al paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari.";

- c) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, **le** misure atte a: ■
specificare i contenuti della notifica da effettuare, il periodo di notifica e i soggetti a cui deve essere effettuata ■ come disposto al paragrafo 1.";
- d) È aggiunto il seguente paragrafo 4:
- "4. Le esenzioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6, e all'articolo 12, paragrafi 3, 4 e 5, si applicano mutatis mutandis agli obblighi di notifica di cui al presente articolo.
- L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i casi in cui le esenzioni di cui al primo comma si applicano agli strumenti finanziari detenuti da una persona fisica o giuridica che esegue ordini ricevuti dai clienti, che risponde alle richieste del cliente di negoziare a titolo non proprietario, o che copre le posizioni derivate da tali operazioni.

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro *[inserire la data: un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.”.

9) È inserito il seguente articolo 13 bis:

"Articolo 13 bis

Aggregazione

1. Gli obblighi di notifica di cui agli articoli 9, 10 e 13 si applicano anche a una persona fisica o giuridica quando il numero dei diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da tale persona ai sensi degli articoli 9 e 10, aggregato al numero dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari detenuti direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 13, raggiunge, supera o scende al di sotto della soglia definita all'articolo 9, paragrafo 1.

La notifica richiesta in base al primo comma del presente paragrafo include la ripartizione del numero dei diritti di voto inerenti alle azioni detenute ai sensi degli articoli 9 e 10 e dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 13.

2. I diritti di voto relativi agli strumenti finanziari che sono già stati notificati ai sensi dell'articolo 13 sono nuovamente oggetto di notifica laddove la persona fisica o giuridica abbia acquisito le azioni sottostanti e da tale acquisizione ne consegua che il numero totale di diritti di voto inerenti alle azioni emesse dallo stesso emittente raggiunga o superi le soglie di cui all'articolo 9, paragrafo 1.”.
- 10) L'articolo 16, paragrafo 3 è soppresso.
 - 11) All'articolo 19, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.

- 12) L'articolo 21, paragrafo 4) è sostituito dal seguente:
- "4. La Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure atte a specificare gli standard minimi e le regole seguenti:
- a) standard minimi per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1;
 - b) standard minimi per il meccanismo di stoccaggio centrale di cui al paragrafo 2;
 - c) regole *per assicurare l'*interoperabilità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione utilizzate dai meccanismi nazionali designati ufficialmente e regole riguardanti l'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione, di cui al paragrafo 2.

La Commissione può altresì stilare e aggiornare un elenco di mezzi di comunicazione per la diffusione delle informazioni al pubblico.”.

12 bis) E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 21 bis

- 1. Entro il 1° gennaio 2018 è istituito un portale che funge da punto di accesso elettronico europeo ("il punto di accesso"). L'AESFEM predispone e gestisce il punto di accesso.*
- 2. Il sistema di interconnessione dei meccanismi designati ufficialmente è composto:*
 - dai meccanismi di stoccaggio centrale degli Stati membri;*
 - dal portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo.*
- 3. Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai rispettivi meccanismi di stoccaggio centrale tramite il punto di accesso."*

13) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

Accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione

1. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono alcuni requisiti tecnici in merito all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione, così da specificare quanto segue:
 - a) i requisiti tecnici relativi ■ alle tecnologie della comunicazione utilizzate dai meccanismi nazionali designati ufficialmente;
 - b) i requisiti tecnici per il funzionamento *del* punto di accesso centrale per la ricerca di informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione;
 - c) i requisiti tecnici relativi all'utilizzo di un identificativo unico per ciascun emittente da parte dei meccanismi nazionali designati ufficialmente;

- d) un formato standard per **la fornitura** delle informazioni previste dalla regolamentazione da parte dei meccanismi nazionali designati ufficialmente;
 - e) una classificazione comune delle informazioni previste dalla regolamentazione da parte dei meccanismi nazionali designati ufficialmente ed un elenco comune dei tipi di informazioni previste dalla regolamentazione.
2. All'atto dell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'AESFEM **tiene conto dei** requisiti tecnici per **il sistema di interconnessione** dei registri **delle imprese** istituito dalla direttiva **2012/17/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
- L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro **[inserire la data: due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]**.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.”

(*) GU: completare il riferimento in nota.

13 bis) Nell'articolo 23, paragrafo 1, dopo il secondo comma si aggiunge il seguente:

"Le informazioni da fornire in base alle disposizioni previste dal paese terzo sono depositate conformemente all'articolo 19 e comunicate conformemente agli articoli 20 e 21."

13 ter) All'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4 bis. Fatto salvo il paragrafo 4, alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Questi poteri sono esercitati in conformità della legislazione nazionale."

4 ter. Le autorità competenti esercitano i loro poteri di sanzione, conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale, in una qualsiasi delle forme seguenti:

- *direttamente;*
- *in collaborazione con altre autorità;*
- *sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;*
- *rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.*

13 quater) All'articolo 25, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

"Nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di indagine, le autorità competenti cooperano per assicurare che le sanzioni o le misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri."

14) Dopo l'articolo 27 ter è inserito il titolo seguente:

"CAPO VI bis

SANZIONI *E MISURE*".

15) L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

Misure e sanzioni amministrative

1. ***Fatti salvi i poteri delle autorità competenti conformemente all'articolo 24 e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di misure e sanzioni amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le sanzioni e le misure amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive.***

2. **Fatto salvo l'articolo 7**, gli Stati membri assicurano che in caso di violazione degli obblighi a carico di persone giuridiche possano essere applicate, **alle condizioni previste dalla normativa nazionale**, sanzioni ai membri degli organi amministrativi, di gestione o di sorveglianza della persona giuridica e ad **altri soggetti** responsabili della violazione **ai sensi della normativa nazionale**.

16) Sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 28 bis

Violazioni

■ L'articolo **28 bis ter** si applica **almeno** alle seguenti **violazioni**:

- a) mancata pubblicazione da parte dell'emittente, entro il termine richiesto, delle informazioni di cui **alle disposizioni nazionali adottate in attuazione degli** articoli 4, 5, 6, **14** e 16;

- b) mancata notifica da parte della persona fisica o giuridica, entro il termine richiesto, dell'acquisizione o della cessione di partecipazioni rilevanti conformemente *alle disposizioni nazionali adottate in attuazione degli* articoli 9, 10, **12**, 13 e 13 bis.

Articolo 28 bis ter

Poteri sanzionatori

- 1. *In caso di violazioni di cui all'articolo 28 bis le autorità competenti hanno facoltà di imporre almeno le misure e sanzioni amministrative seguenti* ■ :**
- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;**
 - b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;**

- c) *sanzioni amministrative pecuniarie;*
 - (i) *persona giuridica*
 - *fino a 10 000 000 EUR o fino al 5% del fatturato complessivo annuo in base agli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di gestione;*

se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che deve presentare conti consolidati conformemente alla direttiva 83/349/CEE, il fatturato complessivo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente in conformità delle pertinenti direttive contabili, risultante nell'ultimo conto consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; o

- *fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;*

se superiore;

(ii) *persona fisica*

- *fino a 2 000 000 EUR; o*
 - *fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;*
- se superiore,*

Negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro il valore in valuta nazionale corrispondente all'importo *in euro* è calcolato in base al tasso di cambio ufficiale ■ alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2. *Fatti salvi i poteri delle autorità competenti conformemente all'articolo 24 e il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali prevedano la possibilità di sospendere l'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni in caso di violazioni di cui all'articolo 28 bis, lettera b). Gli Stati membri possono disporre che la sospensione dei diritti di voto si applichi soltanto alle violazioni più gravi.*

2 bis. Gli Stati membri possono introdurre sanzioni o misure aggiuntive o sanzioni amministrative pecuniarie di livello maggiore rispetto a quelle previste dalla presente direttiva.

■

Articolo 28 quater

Esercizio dei poteri sanzionatori

1. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo **e il livello** di sanzione o misura amministrativa ■, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui, **in caso**:
 - a) la gravità e la durata della violazione;
 - b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, **ad esempio** quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;
- d) l'importanza dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) le perdite subite dai terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
- f) il livello di cooperazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente;
- g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

1 bis. Il trattamento di dati personali raccolti nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine ai sensi della presente direttiva è effettuato a norma della direttiva 95/46/CE e del regolamento 45/2001 a seconda dei casi."

■

17) *Dopo l'articolo 29 è inserito il titolo seguente:*

"CAPO VI ter

Pubblicazione delle decisioni"

17 bis) L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Pubblicazione delle decisioni

- 1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino, senza indugio, ogni decisione sulle sanzioni o le misure adottate per una violazione della presente direttiva, fornendo almeno informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili.*

Non di meno l'autorità competente può ritardare la pubblicazione di una decisione o pubblicarla in forma anonima in maniera conforme alla normativa nazionale in uno dei seguenti casi:

- a) qualora, nel caso di una sanzione applicata a una persona fisica, una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità di tale pubblicazione accerti che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;*
- b) qualora la pubblicazione metta gravemente a repentaglio la stabilità del sistema finanziario o un'indagine ufficiale in corso;*
- c) qualora la pubblicazione sia tale da arrecare, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni gravi e sproporzionati alle istituzioni o alle persone coinvolte.*

2. *Se la decisione pubblicata di cui al paragrafo 1 è oggetto di ricorso l'autorità competente ha l'obbligo di includere questo dato nella pubblicazione all'atto della pubblicazione stessa, ovvero a modificare la pubblicazione se il ricorso è presentato dopo la pubblicazione iniziale.*"

18) L'articolo 31, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri che adottano misure conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafi 2 e 3 o all'articolo 30, le comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri."

Articolo 1 bis

Modifiche alla direttiva 2003/71/CE

La direttiva 2003/71/CE è così modificata:

All'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) il punto (iii) è sostituito dal seguente:

- “(iii) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto (ii) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo nelle circostanze seguenti:*
- qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta, o*
 - ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto (iii) della direttiva 2004/109/CE.”.*

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 2007/14/CE

La direttiva 2007/14/CE è così modificata:

1) *L'articolo 2 è soppresso.*

■

2) All'articolo 11, i paragrafi 1 e 2 sono soppressi.

3) L'articolo 16 è soppresso.

Articolo 2 bis

Disposizioni transitorie

- 1. In deroga all'articolo 1, punto 1, lettera b) per un emittente i cui valori mobiliari siano già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non ha ancora scelto lo Stato membro d'origine prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 [o prima della data di entrata in vigore della presente direttiva] il periodo di tre mesi inizierà a decorrere alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 [o alla data di entrata in vigore della presente direttiva].*
- 2. In deroga all'articolo 1, punto 1, lettera b), punto (iii) un emittente che ha scelto lo Stato membro d'origine e l'ha comunicato alle autorità competenti dello Stato membro d'origine prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 [o prima della data di entrata in vigore della presente direttiva] è esentato dall'obbligo di cui all'articolo 1, punto 1, lettera b), punto (iii) a meno che scelga un'altro Stato membro d'origine dopo la data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 [o dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].*

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **24 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva stessa**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ■ .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3 bis

Riesame

Tre anni dopo l'attuazione della presente direttiva, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva, anche per quanto riguarda l'impatto sui piccoli e medi emittenti, l'applicazione delle sanzioni, ed in particolare il fatto che esse siano o meno effettive, proporzionate e dissuasive, riesamina il funzionamento e valuta l'efficacia del metodo adottato per il calcolo del numero dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 13, paragrafo 1 bis, primo comma.

La relazione è trasmessa, se del caso, unitamente a una proposta legislativa.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Or. en